

Decisione del Consiglio 96/749/GAI

16 dicembre 1996

relativa al seguito degli atti adottati dal Consiglio in materia di immigrazione clandestina, di riammissione, di lavoro illegale di cittadini di paesi terzi e di cooperazione nell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione

pubblicata in GUCE n. L 342 del 31 dicembre 1996

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a),

visto il programma di lavoro prioritario adottato dal Consiglio il 30 novembre 1993 a Bruxelles, che invita segnatamente ad elaborare ogni anno una relazione sulle realizzazioni nel settore della giustizia e degli affari interni e la risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1996 che stabilisce le priorità della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1998,

considerando che l'articolo K.1, punto 3, lettera c) del trattato stabilisce che gli Stati membri considerano questione di interesse comune la lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri;

considerando che il seguito dell'attuazione da parte degli Stati membri degli atti adottati dal Consiglio in questo settore assicurerà ai lavori del Consiglio in materia un effettivo risvolto pratico e fornirà insegnamenti utili per i suoi lavori futuri,

decide:

Art. 1

(Elaborazione di un questionario)

La presidenza trasmette annualmente agli Stati membri un questionario che consenta di conoscere le modalità di attuazione degli atti adottati dal Consiglio in materia di immigrazione clandestina, di riammissione, di lavoro illegale di cittadini di paesi terzi e di cooperazione nell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

Art. 2

(Contenuto del questionario)

Il questionario tratta i seguenti punti:

- disposizioni adottate dagli Stati membri nel precedente anno in tutti i settori cui si riferiscono gli atti di cui all'articolo 1,
- difficoltà incontrate per l'adozione di tali disposizioni,
- possibilità che siano adottate a breve scadenza disposizioni riguardanti i settori di cui al primo trattino,
- applicazione delle disposizioni e degli atti di cui sopra.

Art. 3

(Valutazione delle risposte)

In base alle risposte degli Stati membri, il segretariato generale del Consiglio elabora una relazione che è sottoposta al Consiglio.

Art. 4
(Prima attuazione)

Il primo questionario è inviato agli Stati membri non oltre il 30 giugno 1997 e riguarda il periodo che inizia dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente
M. D. Higgins